

## **Regolamento per i viaggi di Ateneo**

D.R. 5 maggio 2000 n. 01/691 Emanazione

D.R. 28 dicembre 2001 n. 01/1599 Conversione importi in Euro

### **Articolo 1 - Viaggio di Ateneo**

1. Il viaggio di Ateneo è un'iniziativa ufficiale dell'Università di Pisa.
2. Ogni anno viene finalizzato un unico viaggio di carattere multidisciplinare con il quale l'Ateneo si propone di favorire la formazione culturale di studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi.
3. Il viaggio può essere proposto da singoli docenti o da gruppi di docenti, dai consigli di facoltà, da gruppi di studenti universitari.

### **Articolo 2 - Il bando e la pubblicità**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione paritetica per la didattica e le attività studentesche d'ateneo approva ed emana il bando per il finanziamento del viaggio
2. Il bando viene tempestivamente trasmesso ai consigli di facoltà ed al collegio dei direttori di dipartimento; di esso va comunque data ampia pubblicità.
3. Sull'assegnazione dei finanziamenti per il viaggio delibera la commissione per la didattica in base ai criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni dell'art. 3

### **Articolo 3 - Condizioni necessarie**

1. Il costo unitario del viaggio non può superare Euro 1.291,14.
2. Deve essere prevista:
  1. la partecipazione gratuita di almeno 16 studenti dell'ultimo anno di corso, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, scelti nella misura di uno per le facoltà con meno di tremila iscritti e di due per le facoltà con oltre tremila iscritti;
  2. la partecipazione per almeno 32 studenti a costo ridotto, con un esborso non superiore a Euro 516,46 e non superiore al 50% del valore del viaggio; tra gli studenti che ne faranno richiesta, sarà seguita la graduatoria del D.S.U.

### **Articolo 4 - Criteri di valutazione**

1. Ai fini del finanziamento del viaggio la commissione per la didattica valuta:
  1. il valore culturale e sociale dell'iniziativa;
  2. la continuità con un'esperienza di lavoro di ricerca già intrapresa;
  3. il numero di studenti coinvolti;
  4. il coinvolgimento di altri atenei o enti di ricerca delle sedi mete del viaggio;
  5. il grado di multidisciplinarietà del viaggio;
  6. l'impegno organizzativo dei proponenti.

### **Articolo 5 - Accompagnatori**

L'organizzatore può prevedere fino ad un massimo di quattro accompagnatori spesati.